



Servizio Atti normativi  
affari istituzionali e partecipate

Decreto Rep. 1481 Prot. n. 82754

Anno 2014 Tit. II Cl. 20 Fasc. 5

**Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento per  
Il biennio accademico 2014-2016.**

### IL RETTORE

**Visto** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

**Visto** lo Statuto di Ateneo e in particolare l'art. 47, comma 3,

**Visto** il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare l'art. 114;

**Visto** il proprio decreto rep n 1437 del 4 giugno 2014 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università e in particolare nei Consigli di Corso di studio;

**Ritenuto** opportuno che sia nominata quanto prima la rappresentanza degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti anche al fine di costituire il nuovo Consiglio degli studenti;

### DECRETA

art. 1. di procedere all'indizione delle votazioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento per il biennio accademico 2014-2016.

Le elezioni dovranno svolgersi presso ogni Dipartimento, garantendo almeno una giornata di votazione, entro e non oltre **il 25 luglio 2014**

L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio, che hanno quel Dipartimento come Dipartimento di riferimento.

Per i Dipartimenti delle Scienze mediche sono considerati tra i rappresentanti degli studenti anche gli studenti afferenti alle Scuole di specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento.

Tutti gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti all'Anno Accademico in corso.

art. 2. Le rappresentanze studentesche da eleggere sono pari al 15% dei componenti il Consiglio di Dipartimento, con arrotondamento all'intero superiore.

Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere e comunque fino ad un massimo di tre.

art. 3. I Decani dei Dipartimenti devono stabilire e rendere note agli interessati la data, l'orario ed il luogo della votazione, mediante avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione.

art. 4. Presso ogni Dipartimento il Decano designa una Commissione elettorale di seggio presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da due componenti del Dipartimento, di cui uno con funzioni di Segretario.

art. 5. Si dovranno conteggiare le preferenze assegnate ai singoli candidati che sono dichiarati eletti fino al raggiungimento del numero di rappresentanti da eleggere e si procede a redigere la graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti.

Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.

art. 6. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.

In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, il Consiglio di Dipartimento ne dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria.

art. 7. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un Corso di laurea magistrale.

Per i rappresentanti eletti, l'iscrizione alla laurea magistrale deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.

art. 8. Di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 10.6.2014

Il Rettore  
prof. Giuseppe Zaccaria